



COMUNE DI SANTA SEVERINA
(Provincia di Crotone)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.	12	DATA	29/04/2022	OGGETTO
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DA REMOTO DELLE SEDUTE DI GIUNTA COMUNALE				

In data ventinove del mese di aprile duemilaventidue, alle ore 15:11 in continuazione nei locali del Municipio, in seguito a regolare convocazione su disposizione del Presidente del Consiglio, con avvisi spediti nei termini e nei modi di legge si è riunito, in seduta straordinaria ed urgente, il Consiglio Comunale.

RISULTANO PRESENTI

01	GIORDANO SALVATORE	Sindaco	SI
02	RAFFAELE CARIANO	Consigliere	NO
03	GIANLUCA BASILE	Consigliere	SI
04	PIETRO VIGNA	Consigliere	SI
05	ERIK MACCHIONE	Consigliere	NO
06	MARIO AMELIO	Consigliere	SI
07	MARIANGELA ARABIA	Consigliere	SI
08	GIUSEPPE CORIGLIANO	Consigliere	SI
09	ANGELINA RIZZUTI	Consigliere	SI
10	SALVATORE VONA	Consigliere	SI
11	ANTONIO MESSINA	Consigliere	SI

Totale Consiglieri presenti N. 09 su N. 11 Consiglieri in carica su 11 assegnati.

Totale Consiglieri assenti N. 02 (Cariano R. – Macchione E.).

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott.ssa Stefania Tutino, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume le funzioni di Presidente dell'Assemblea il Consigliere Anziano, in qualità di Vice Presidente, Sig. Gianluca Basile, il quale, riconosciuto il numero degli intervenuti (9/11), dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DA REMOTO DELLE SEDUTE DI GIUNTA COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il Sindaco come da proposta.

Il Consigliere Rizzuti, nel precisare che, per la minoranza, il Regolamento va bene, si domanda come mai analoga cosa non sia stata fatta per il Consiglio comunale.

Il Segretario comunale precisa che verrà portato in approvazione il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, di cui il Comune di Santa Severina è sprovvisto, ed in quella sede sarà disciplinata la modalità da remoto delle sedute.

Richiamato il decreto sindacale n.05 del 27/03/2020 "*DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE COLLEGIALI DI GIUNTA IN MODALITA' TELEMATICA A CAUSA DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 E IN ATTUAZIONE DELL'ART. 73 DEL DECRETO LEGGE 16 MARZO 2020, N.17*";

Rilevato che l'adozione di tali disposizioni risultava necessaria al fine di garantire il regolare svolgimento delle funzioni istituzionali in capo alla Giunta comunale, assicurando l'attività deliberativa dell'organo esecutivo in modalità videoconferenza e teleconferenza, a seguito dei D.P.C.M. dell'08, 09 e 11 marzo 2020 adottati al fine di arginare il diffondersi del virus Covid-19;

Posto tra l'altro che la possibilità di tenere da remoto le sedute degli organi collegiali degli enti locali, era stata prevista dall'art. 73 comma 1 del D.L. n. 18/2020 che disponeva: "*Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente*";

Constatato che:

- le moderne tecnologie hanno consentito lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità di videoconferenza e la conseguente possibilità per i componenti della Giunta e dello stesso segretario comunale di partecipare "a distanza" alle adunanze convocate per assumere le deliberazioni;
- l'Amministrazione comunale grazie all' utilizzo dei sistemi tecnologici è riuscita e riesce attualmente a far fronte alle diverse problematiche che si presentano nel quotidiano, in modo sempre più celere, assumendo con tempestività i provvedimenti utili in relazione alle fattispecie sottoposte all'esame dell'organo esecutivo collegiale;
- la modalità telematica per lo svolgimento delle riunioni si è rivelata un'ottima soluzione per garantire la partecipazione dei propri membri, la razionalizzazione delle risorse e l'ottimizzazione dei tempi di lavoro;

Tenuto conto che l'occasione offerta dalla citata disposizione ha posto le condizioni per utilizzare lo strumento della videoconferenza anche in un periodo non emergenziale, nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 73 sopra citato;

Considerato che, in talune circostanze, per contemporanei impegni istituzionali o per altre ragioni connesse ad evenienze improcrastinabili o alla situazione pandemica, tutt' ora in atto, non risulta possibile assicurare la presenza fisica di tutti i componenti della Giunta comunale nella sede istituzionale;

Considerato, inoltre, che tale necessità potrebbe sussistere anche per le sedute del Consiglio comunale, seppur fino ad oggi svolte sempre regolarmente in presenza;

Preso atto che lo stato di emergenza sanitaria, più volte prorogato, è cessato alla data del 31 marzo 2022;

Ritenuto opportuno, quindi, che la disciplina divenga applicabile - anche in tempi successivi alla cessazione dello stato di emergenza - per le sedute della Giunta che si svolgono da remoto, mediante videoconferenza, nonché per quelle di Consiglio Comunale;

Considerato che:

- ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *"il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte."*;
- sussiste quindi un'ampia autonomia regolamentare in ordine alla disciplina da parte del Consiglio comunale e della Giunta delle modalità di svolgimento delle proprie sedute;
- la possibilità che le sedute degli organi comunali si tengano, in via ordinaria, in modalità telematica è stata riconosciuta dal Ministero dell'Interno il quale ha affermato che *"le sedute del consiglio in videoconferenza sono una riproposizione virtuale del consiglio tenuto in presenza" e che il regolamento per il funzionamento del consiglio può contemplare "in via ordinaria la possibilità di tenere le riunioni dell'organo in videoconferenza"*;
- nello stesso senso si è espressa anche la dottrina, la quale ha rilevato che per la regolazione delle sedute da remoto *"sono più che sufficienti [...] le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005), che riguardano ogni aspetto del funzionamento delle p.a., comprese le sedute degli organi collegiali e, soprattutto, le indicazioni contenute negli articoli 6, 7 e 38 del dlgs 267/2000: il primo attribuisce agli statuti la funzione di dettare i criteri generali per il funzionamento e l'organizzazione; il secondo assegna ai regolamenti il compito di tracciare le regole concrete, nel rispetto dei criteri generali dello statuto; il terzo, in particolare, attribuisce al regolamento sul funzionamento del consiglio la disciplina specifica del consiglio. A sua volta la giunta può regolamentare il proprio funzionamento. La norma attribuisce agli enti la più ampia autonomia decisionale e non può che essere così."*;
- per l'individuazione dell'organo competente all'approvazione del regolamento di funzionamento della Giunta comunale, si osserva una mancanza di unanimità su tale questione, discendente dal differente iter argomentativo - ricostruttivo utilizzato per supportare l'una impostazione piuttosto che l'altra: l'orientamento che individua il Consiglio comunale come organo competente all'approvazione del regolamento sul funzionamento della giunta si è ancora al testuale dato normativo contenuto nell'articolo 42, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 267/2000, secondo cui il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: a) [...] regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3" afferente all'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, di competenza giuntale. Secondo l'altra impostazione, compete alla giunta, nel rispetto dei principi previsti dallo statuto, l'adozione del regolamento sull'organizzazione del proprio funzionamento, sulla base del potere di autoregolazione che ciascun organo collegiale possiede. In tal senso si è espresso anche il Ministero dell'Interno, il quale ha affermato che *"L'articolo 7 del medesimo decreto legislativo nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, consente l'adozione di regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare ... per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni. Il citato decreto n.267/00, altresì, prevede all'art. 38, comma 2, la disciplina regolamentare per il funzionamento dei consigli comunali, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto. Analoga espressa disposizione non sussiste per la regolamentazione dei lavori della giunta, che, comunque, è resa implicitamente dal citato articolo 7"*;

- per una parte della dottrina, la disciplina applicabile alle istituzioni collegiali“ è *in parte eteronoma, imposta cioè ab externo da norme legislative e in parte autonoma in quanto dettata dal collegio stesso nell'esercizio di una potestà regolamentare di tipo organizzatorio.*”. Ancora, è stato affermato che: *“Non sempre le norme disciplinano in modo completo l'organizzazione dei collegi, ma è convincimento diffuso che, per principio, ogni collegio possa adottare regolamenti interni di organizzazione e di funzionamento”*;
- alla luce delle considerazioni sopra esposte, in assenza di pronunce giurisprudenziali sulla tematica in riferimento, si ritiene che gli enti locali possano far approvare il regolamento, contenente le sole disposizioni afferenti le modalità di funzionamento delle sedute della Giunta, dall'organo stesso (sulla base del potere di autoregolazione che ciascun organo collegiale possiede), soprattutto laddove non si rinvenivano disposizioni contrastanti nello Statuto comunale, o dal Consiglio (in stretta aderenza al dettato normativo);

Richiamata, inoltre, la circolare n. 33 del 19/04/2022 del Ministero dell' Interno con la quale si precisa: *“ Alla luce del quadro normativo di riferimento e della ratio delle richiamate disposizioni, l'Avvocatura Generale dello Stato conclude ritenendo che “gli Enti locali possano, nell'ambito della propria potestà regolamentare, disciplinare lo svolgimento delle proprie riunioni in videoconferenza o in modalità mista, nel rispetto della legge, dello Statuto e dei criteri di trasparenza e tracciabilità, identificabilità con certezza dei partecipanti, sicurezza e protezione dei dati personali, nonché adeguata pubblicità delle sedute e regolare svolgimento delle stesse: criteri anche richiamati nell'art.73 del D.L. n.IS/2020 succitato, come condizioni per il ricorso alle modalità non in presenza, che si ritiene valgano anche al di là del periodo emergenziale. A tal fine si ritiene necessaria l'adozione di un apposito regolamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 TUEL succitato (che tenga conto anche delle peculiarità dei diversi organi degli Enti locali), in quanto la possibilità di utilizzare la modalità di riunione in videoconferenza, in assenza di una specifica disciplina regolamentare, che ne preveda e disciplini l'impiego anche in via ordinaria, era consentita e giustificata solo dalla disciplina normativa emergenziale, ora non più in vigore”*;

Richiamato, al riguardo, lo Statuto e nello specifico:

- l' Art. 3” Sede 1) *La sede del Comune è nel capoluogo. 2) La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali. 3) Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della Giunta comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede. 4) Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del comune”*;
- l' Art. 27 “ *Funzionamento della Giunta”* che prevede:
 - 1) *L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.*
 - 2) *La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari. 3) Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.*
 - 4) *Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.*
 - 5) *Apposito regolamento disciplina il funzionamento della Giunta comunale”*;

Considerato che l'adozione di un Regolamento per le sedute della Giunta comunale in videoconferenza può soddisfare le esigenze di semplificazione della partecipazione degli Assessori al loro ruolo pubblico, anche in condizioni diverse da quelle emergenziali;

Considerato, inoltre, che, potrebbero sussistere analoghe motivazioni per le riunioni del Consiglio comunale, la cui disciplina delle sedute da remoto sarà inserita nel Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale;

Posto che risulta utile, oltre che a volte necessario, il collegamento da remoto per lo svolgimento delle sedute deliberative dell' organo esecutivo come modalità alternativa allo svolgimento in presenza, a prescindere dalla stato di emergenza sanitaria, definendo quelle che erano state le prime regole, con l' adozione di disposizioni che integrino e aggiornino quelle esistenti, consentendo la possibilità di svolgere in modalità di video conferenza e/o teleconferenza l' attività deliberativa della giunta, nel rispetto dei principi di collegialità delle deliberazioni e di quello dell'accertamento in modo inequivocabile dell'identità di ciascun assessore e del voto espresso dai singoli componenti su ogni singolo oggetto posto in discussione e votazione;

Ritenuto, pertanto, necessario regolamentare in via ordinaria la possibilità dello svolgimento a regime di riunioni in modalità da remoto, al fine di favorire la gestione delle stesse laddove se ne ravvisi la necessità anche al di fuori e per motivi estranei all'emergenza da Covid – 19, mediante videoconferenza e simili sistemi;

Riscontrato che lo schema di Regolamento sottoposto (ALL. A) rispetta i principi di legge e dà adeguata garanzia del rispetto delle condizioni che regolano lo svolgimento delle sedute, quali riscontro del numero legale, dell'accertamento dell'esito della votazione, verbalizzazione, ecc.

Ritenuta la competenza del Consiglio comunale all' approvazione dell' allegato Regolamento;

- Visto il Tuel;
- Viste le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale (d. lgs. n. 82/2005, e succ. m.e ii.);

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili di area, ai sensi dell' art. 49 e 147 bis del Tuel;

Con voti n. 6 (sei) favorevoli e n 3 (tre) contrari (Rizzuti, Messina e Vona), resi per alzata di mano.

DELIBERA

per i motivi sopra esposti,

- 1) Di approvare il Regolamento allegato (All. A), composto da n. 7 articoli, per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale che si tengono mediante videoconferenza o in teleconferenza - "a distanza "o " da remoto".

Il Presidente invita quindi il Consiglio Comunale, ravvisata l'urgenza di provvedere, a votare l'immediata esecutività del presente punto all'ordine del giorno;

II CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n. 6 (sei) favorevoli e n 3 (tre) contrari (Rizzuti, Messina e Vona), resi per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DA REMOTO DELLE SEDUTE DI GIUNTA COMUNALE

Art. 1 Ambito di applicazione

La presente disciplina stabilisce, fra le modalità di svolgimento delle sedute della Giunta Comunale, che tiene, di norma, le sedute nella propria sede, all'interno del Palazzo Comunale, oppure, in via residuale, in altro luogo, le modalità telematiche delle riunioni della Giunta Comunale del Comune di SANTA SEVERINA.

Art. 2 Definizione

Ai fini delle disposizioni organizzative, per "riunioni in modalità telematica" nonché per "sedute telematiche" o "da remoto" o "a distanza", si intendono le riunioni della Giunta, con partecipazione dei componenti e del Segretario dell'ente connessi a distanza, rispettivamente, tramite sistemi informatici/telematici ad utenza personale e/o forniti dal Comune.

Art. 3 Partecipazione alle sedute

La partecipazione alle riunioni della Giunta comunale è consentita anche in forma telematica, comunque in modalità sincrona, con la possibilità di tutti i componenti, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando programmi reperibili nel mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in via telematica mediante tele/audio/videoconferenza da luoghi diversi. La seduta di Giunta comunale in via telematica avviene esclusivamente tra Sindaco, Assessori e Segretario comunale, ovvero eventuali Responsabili di servizi, in casi particolari e se invitati a partecipare. I Responsabili dei Servizi, altri dipendenti o esperti esterni possono essere chiamati a partecipare alla seduta su oggetti specifici rientranti nella loro competenza e intervengono esprimendo le loro valutazioni su argomenti che rientrano nelle loro conoscenze personali. I membri esterni alla Giunta escono dall'aula o interrompono il collegamento dopo aver terminato l'intervento richiesto e prima della votazione.

La seduta della Giunta può anche essere tenuta con la suddetta modalità telematica completamente a distanza, cioè con tutti i membri, il Segretario comunale e altri eventuali dipendenti di supporto presenti in luoghi diversi. Le sedute, in via convenzionale, si intendono effettuate sempre presso la sede municipale del Comune di SANTA SEVERINA.

Art. 4 Requisiti tecnici minimi

Per le sedute di Giunta da remoto, con intervenuti dislocati in più luoghi audio e video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento, devono essere utilizzate piattaforme telematiche che permettano il riconoscimento facciale e vocale e, quindi, l'identificazione dei partecipanti da parte del Sindaco e del Segretario ciascuno per le sue competenze, nonché il collegamento e l'interazione simultanea fra tutti i partecipanti. La piattaforma deve consentire il riconoscimento della persona e garantire al partecipante da remoto la piena e integrale conoscenza di quanto avviene, nonché l'effettiva partecipazione alla trattazione e alla votazione. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al Segretario comunale di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di vedersi e sentirsi simultaneamente, colloquiare reciprocamente, partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la riservatezza possibile

delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:

- a) prendere visione degli atti della riunione, se non già avvenuto in precedenza;
- b) intervenire nella discussione;
- c) esprimere il proprio voto.

Sono considerate tecnologie idonee: sistemi di Videoconferenze multipoint con invito ristretto ai partecipanti, il cui accesso alla riunione è subordinato al possesso di una password o all'ammissione da parte del Sindaco o del Segretario. E' ammesso anche, soprattutto in caso di urgenza, il collegamento tramite videochiamata, che garantisca quanto sopra indicato. Al fine di consentire in ogni caso la trasferibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile l'utilizzo della posta elettronica.

Individuata la piattaforma utilizzata per la seduta, tutti i soggetti tenuti a partecipare devono essere dotati di apparecchiature e sistemi informatici in grado di assicurare tale identificazione, percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti ed intervenire nella discussione; i partecipanti devono, altresì, garantire la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e la massima sicurezza possibile del sistema.

Ogni partecipante alla seduta garantisce, con il suo collegamento, di fare uso esclusivo e protetto della partecipazione.

Art. 5 Modalità di convocazione

La convocazione delle adunanze avviene, di norma, senza formalità da parte del Sindaco cui spetta la determinazione della data e dell'ora, del luogo e degli argomenti da porre all'ordine del giorno. Può essere convocata anche con modalità ordinaria di invio e-mail – o, in alternativa, in forma semplificata che garantisca comunque la ricezione della convocazione da parte dell'interessato – ai componenti aventi diritto contenente l'ordine del giorno e, nel caso di seduta da remoto, il link di collegamento delle sedute in modalità digitale. La convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge l'adunanza con la modalità digitale in sistema chiuso (teleconferenza, videoconferenza, videochat).

Le proposte di Giunta devono essere preventivamente inviate, anche a mezzo mail o altro sistema di smistamento, ai componenti della Giunta e al Segretario, munite dei pareri e della eventuale ulteriore documentazione necessaria alla discussione; è data possibilità che la trasmissione possa essere sostituita dall'illustrazione dei provvedimenti da parte del Sindaco ovvero dell'Assessore competente in sede di seduta.

La seduta si intende aperta nell'ora e minuto in cui il Sindaco dichiara aperta la seduta e si intende chiusa con la dichiarazione del Sindaco dell'ora e del minuto di chiusura.

Art. 6 Svolgimento delle sedute

Avviata la seduta, il Segretario identifica i partecipanti collegati telematicamente e accerta che durante la discussione i componenti restino collegati telematicamente e presenti.

Il Segretario comunale attesta la presenza dei componenti dell'organo, collegati in via telematica, mediante appello nominale, compreso il momento del voto, in funzione delle competenze, ex 97, comma 4, lettera a) del D.lgs. n. 267/2000.

Per la validità dell'adunanza restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria, così come per i quorum deliberativi, da accertare tramite verifica oculare o verbale delle presenze e relativa attestazione sul verbale.

In caso di problemi tecnici di connessione durante la seduta, questa è sospesa e ripresa immediatamente al momento del ripristino del collegamento mediante nuovo appello del Segretario comunale secondo le modalità sopra indicate.

I componenti la Giunta debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri e di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi

dell'Assessore o di parenti o affini fino al quarto grado.

Coloro che si trovino nei casi sopra indicati, immediatamente prima dell'inizio della trattazione dell'oggetto, si allontanano dalla sala, o, in caso di collegamento da remoto, abbandonano il collegamento, e non sono computati al fine della formazione del numero legale.

La presentazione di eventuali documenti può essere sostituita dalla lettura e dal deposito mediante invio degli stessi agli interessati con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti.

Durante la seduta il Sindaco coordina gli interventi, sottopone gli atti a votazione e dà comunicazione delle proposte approvate; il Segretario verifica la contestualità e l'esito delle votazioni da riportare nei verbali. La votazione palese è raccolta per appello nominale o per alzata di mano.

Art. 7 Verbalizzazione delle sedute

La seduta può essere, su richiesta motivata della maggioranza dei presenti, videoregistrata e il relativo file conservato presso la segreteria dell'ente; a tale file verrà apposta la firma digitale del Segretario e del Sindaco. Di ogni seduta il Segretario comunale redige il processo verbale, costituito dal testo della deliberazione. Le delibere sono firmate dal Sindaco, dal Segretario e pubblicate secondo le normali modalità. Nei verbali sarà dato atto della modalità telematica di seduta.



COMUNE DI SANTA SEVERINA

(Provincia di Crotona)

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs.267/00 .

Santa Severina, li 27/04/2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

F.to Sindaco Dott. Salvatore Giordano

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs.267/00.

Santa Severina, li 27/04/2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

F.to Patrizia Cardelli

Letto, approvato e sottoscritto,

IL SINDACO

F.to Dott. Salvatore Giordano

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Sig. Gianluca Basile

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Stefania Tutino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, Responsabile delle pubblicazioni, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata pubblicata con il n. 656 all'Albo Pretorio on - line del Comune a partire dalla data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Data 09 MAG 2022


IL RESPONSABILE

F.to Sig. Ammirati Massimo

E' copia conforme all'originale, da servire ad uso amministrativo.

Santa Severina, li 09 MAG 2022

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Ammirati Massimo)



ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

Io sottoscritto segretario comunale, sulla base della attestazione del messo comunale e dell'addetto dell'ufficio di segreteria,

ATTESTO CHE

la presente deliberazione, ai sensi del T.U.E.L., é divenuta esecutiva il giorno _____

<> essendo decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, (Art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 - T.U.E.L.)

<> in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n°267/2000 - T.U.E.L.

Residenza Municipale, addì _____

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE